



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
432	23/11/2023	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 24 del 09/07/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.b sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano. Societa' Ecologia Italiana s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all’Università “Parthenope” in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 24 del 09/07/2015 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 24 del 09/07/2015 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ecologia Italiana s.r.l. per l’impianto IPPC 5.3.b sito in Acerra (NA) – Zona ASI, località Pantano, Viale delle Industrie, n. 159;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- e. che la società Ecologia Italiana s.r.l. con nota consegnata a mano in data 22/04/2021, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 24/2015 e s.m.i. per l’impianto in oggetto;
- f. che la modifica non sostanziale richiesta in uno all’istanza di riesame riguarda i seguenti punti:
 - inserimento di una terza sezione di trattamento Chimico-Fisico nell’impianto di trattamento delle acque reflue dello stabilimento, senza variazione di portata (30 m³/g), finalizzato ad un miglioramento della qualità delle acque reflue trattate e scaricate in fognatura;
 - eliminazione dei codici CER 16.02.14 – 20.01.40;
 - inserimento del codice 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati;
 - aumento del quantitativo massimo dei rifiuti ricevibili quotidianamente in R13 a 270 t/g;
- g. che all’istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

h. che con nota prot. 288003 del 28/05/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 24/2015 e s.m.i.;

i. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 15/09/2021 e conclusa il 15/03/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota prot. 32745/2022 del 26/05/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Successivamente, con nota rif. prot. 13803 del 24/02/2023 ha richiesto integrazioni relativamente alla procedura di End of Waste;

a.2 l'Ente Idrico campano, con nota prot. 18686 del 15/09/2021, acquisita al prot. 454754 del 15/09/2021, ha espresso favorevole con prescrizioni, tra cui il rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale;

a.3 il Comune di Acerra (NA), con nota protocollo n. 52442 del 27/05/2022 ha espresso parere non favorevole al rinnovo dell'A.I.A. in oggetto dichiarando quanto segue:

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il territorio di Acerra, già sede dell'inceneritore, ospita decine di aziende di trattamento dei rifiuti ed ad alto impatto ambientale: solo negli ultimi mesi questo Ente è stato convocato a ben 5 Conferenze di servizi per la valutazione di rinnovi e/o nuovi progetti di impianti di trattamento rifiuti speciali anche pericolosi siti sul proprio territorio, già gravato da una situazione ambientale critica.

Non è più possibile ragionare a compartimenti stagni senza tener conto del concetto di "CUMULO" nell'esaminare l'impatto ambientale dei progetti e di tutti gli impianti di trattamento rifiuti già operanti sul territorio .

Pertanto il Comune di Acerra chiede che venga redatto uno studio di valutazione di impatto ambientale che tenga conto del cumulo complessivo degli impatti determinati da tutte le attività presenti nella zona ASI di Acerra, sia in corso di autorizzazione che già autorizzati, come questo Ente ha già ripetutamente richiesto in sede di Conferenze di servizio relative ad altri procedimenti svoltasi negli ultimi anni, e nelle more esprime parere non favorevole al rinnovo dell'AIA in oggetto per i motivi sopra esposti. Detto parere potrebbe essere superato solo a valle dello studio sopra richiamato che analizzi le criticità di tutte le matrici ambientali del territorio comunale e che sancisca la compatibilità dell'impianto de quo rispetto all'impatto ambientale dello stesso.

PARERE URBANISTICO

La V Direzione - Servizio SUE, in merito al procedimento in oggetto ha comunicato quanto segue: *"...verificati i documenti agli atti di questo Ufficio, si comunica la non conformità tra questi ultimi e quanto graficizzato nella richiesta di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrale Ambientale con O.O. n. 24 del 09.07.2015, in particolar modo per le tettoie poste lungo il confine del lotto".*

Con successiva nota PEC del 25/01/2023, il Comune di Acerra ha confermato il parere di non conformità già espresso in precedenza, in relazione alle tettoie poste lungo il confine del lotto.

Da ultimo, nella seduta finale di Conferenza di Servizi svoltasi il 15/03/2023, il Comune di Acerra ha ulteriormente confermato il parere negativo già espresso, precisando che:

- *"Le pensiline sono collocate sul confine e sono da ritenersi a tutti gli effetti "interventi di nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., in quanto*

“manufatti edilizi fuori terra” (lettera e.1) e pertanto, non rivestendo carattere di provvisorietà (lettera e.5), necessitano di Permesso di costruire.

- *In merito alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, questo Ente nell'ambito dei controlli anti abusivismo, ha predisposto un controllo da parte della Polizia Municipale, allo stato non ancora effettuato. Si provvederà a breve ad apposito sollecito.*

Infine, considerato che detti manufatti edilizi sono sottoposti al rispetto dei parametri previsti dalle NTA del PRG del Comune di Acerra, come recepite dalle NTA del Piano ASI, tra cui il rispetto della distanza dal confine di 12 ml, qualora il Consorzio ASI ritenesse poter adottare nello specifico un provvedimento in deroga, questo Ente riterrebbe superati i motivi ostativi di cui ai pareri già espressi”.

a.4 in merito ai citati pareri del Comune di Acerra occorre precisare quanto segue:

- *con riferimento alle considerazioni di carattere generale, nella seduta di Conferenza del 15/09/2021 la Regione ha precisato che: “come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nella convocazione dell'odierna CdS e ribadito in premessa, il procedimento di cui alla presente Conferenza di Servizi non riguarda un nuovo impianto, né il rinnovo di un'autorizzazione in scadenza, bensì il riesame di un' A.I.A. in corso di validità per l'adeguamento alle BAT (migliori tecnologie disponibili) di un impianto esistente. Si precisa, altresì che con D.D. n. 451 del 25 ottobre 2012 del Dirigente dell'allora Settore Tutela dell'Ambiente l'impianto de quo è stato escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale e nel procedimento di screening preliminare, che attiene a diverso procedimento già concluso, ai sensi della normativa vigente, devono essere considerati gli impatti ambientali cumulativi e l'apporto dell'impianto che si va ad esaminare. Per quanto sopra riportato, le considerazioni del Comune di Acerra appaiono non pertinenti al procedimento in corso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L 241/90 e s.m.i.”;*

a.5 con riferimento al parere urbanistico, nella seduta conclusiva di Conferenza di Servizi del 15/03/2023 il Consorzio ASI di Napoli ha dichiarato quanto segue:

“L'ing. Antonio Provisiero, Responsabile dell'Area Tecnica – Ambiente del Consorzio ASI di Napoli, conferma il parere favorevole dell'Ente di appartenenza, espresso attraverso il rilascio del Nulla Osta avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 89 del 26.07.2022.

Come riportato nella relazione istruttoria allegata al nulla osta, nella fattispecie conferma:

- *l'intervento in argomento rientra nelle competenze di questo Consorzio;*
- *il progetto è conforme alle Norme di Attuazione del P.R.T. di questo Consorzio;*
- *il progetto in sanatoria, ai sensi del D.P.R. 380/01 e con riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1918 del 16.11.1977, riguarda tettoie e tunnel retrattile a protezione dagli agenti atmosferici dei cumuli di materiale trattato, dei mezzi d'opera e delle apparecchiature ed impianti.*

A riscontro della nota contenuta nella convocazione prot. 1034 del 28.02.2023 richiesta dalla UOD si precisa ulteriormente:

- *le distanze dai confini dei fabbricati sono pari a 12.00 metri;*
- *le pensiline sono in aderenza alle recinzioni e non costituendo volumi non comportano obblighi in merito al rispetto delle distanze dai confini;*
- *le pensiline aperte su tre lati, non configurando alcun volume, non comportano obblighi rispetto al rispetto delle distanze dai confini”.*

a.6 la società Ecologia Italiana s.r.l. ha dichiarato quanto segue:

“La società Ecologia Italiana ritiene le opere realizzate di natura accessoria di servizio per l’azienda. Le tettoie non rappresentano né un fabbricato, né un impianto così come richiamato dall’art. 9 comma e) delle NTA del Consorzio ASI, ma appunto una tettoia aperta sui tre lati che con costituisce volume dal punto di vista urbanistico.

Ritiene valido e pertinente il nullaosta in sanatoria emesso dal consorzio ASI di cui al decreto dirigenziale n. 89 del 26.7.2022, in quanto le opere sono adibite alla protezione dei cumuli lavorati, di attrezzature e mezzi dagli agenti atmosferici,

La natura accessoria delle opere consente di fatto, alla stregua delle BAT di settore, di ridurre notevolmente l’impatto ambientale derivante dall’attività dell’opificio”.

a.7 la Regione, visto quanto dichiarato dal Consorzio ASI di Napoli e dalla società Ecologia Italiana s.r.l. ha così concluso:

“Visto il nullaosta rilasciato dal Consorzio ASI con decreto dirigenziale n. 89 del 26/07/2022, tenuto conto della funzione di tutela ambientale svolta dalle suddette pensiline e in assenza di azioni consequenziali del Comune di Acerra rispetto all’asserita illegittimità e insanabilità delle pensiline, la Regione emetterà il provvedimento finale approvando il progetto così come presentato dalla società Ecologia Italiana s.r.l., fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni emerse nel corso del procedimento.

Laddove il Comune di Acerra, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dovesse effettuare le azioni consequenziali di cui all’art. 27 comma 1 e comma 2 del DPR 380/2001, è invitato a darne pronta comunicazione alla scrivente UOD che si riserva di intervenire, in merito agli eventuali aspetti di sua competenza, connessi all’Autorizzazione Integrata Ambientale”;

a.8 la Città Metropolitana di Napoli, l’ASL NA2 Nord, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e l’Ente d’Ambito Rifiuti Napoli 1, sebbene invitati, non hanno partecipato alle sedute di Conferenza di Servizi e non hanno espresso alcun parere finale;

b. che la Conferenza di Servizi, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, ha preso atto della conformità del progetto di adeguamento alle BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;

c. che la società Ecologia Italiana s.r.l., ha trasmesso Perizia asseverata del 11/08/2022, redatta da tecnico abilitato attestante che l’impianto è conforme alle BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e alle condizioni di autorizzazione riesaminate e aggiornate in Conferenza di Servizi;

d. che relativamente al procedimento ambientale per le acque di falda, considerato che il sito su cui si trova l’impianto è incluso nel PRB con codice 3001A540, la società, nella seduta del 26/05/2022 ha dichiarato di aver effettuato nuove indagini preliminari a Giugno 2021 e di averle integrate successivamente al parere ARPAC. Dalle citate indagini non emergono superamenti né per il suolo né per la falda.

CONSIDERATO

a. che con nota PEC del 31/03/2023, successiva alla chiusura della Conferenza di Servizi, integrata con note PEC del 14/07/2023, del 20/07/2023 e del 07/08/2023, la società Ecologia Italiana s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dall’ARPAC in riferimento alla procedura di End of Waste;

b. che l’ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota PEC del 05/09/2023 ha trasmesso parere favorevole relativamente alla procedura di End of Waste.

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con nota del 20/09/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell’impianto. Il Rapporto Tecnico è stato successivamente integrato alla luce della procedura di End of Waste

approvata dall'ARPAC in data 05/09/2023 e la versione aggiornata è stata trasmessa a questa UOD dall'Università "Parthenope" con nota PEC del 06/10/2023. Il Rapporto Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo, che constano rispettivamente di pag. 102 e di pag. 38, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO

a. che in data 11/08/2022, la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"Per quanto esposto si ritiene che l'opificio in esame non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 95 del 2019 "Regolamento recante le modalità' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento". Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che in data 28/09/2023 la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

c. che la società in data 07/11/2023 ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 2027015919521 emessa da Assicuratrice Milanese S.p.A., a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta per un importo di € 137.400,00. La suddetta polizza, successivamente integrata con appendice n. 2027015919521 AP1, trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2023 ha validità fino al 30/10/2035;

d. che, in data 29/09/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

RITENUTO

1. di rinnovare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 24 del 09/07/2015 e s.m.i. alla società Ecologia Italiana s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.b sito in Acerra (NA) – Zona ASI, località Pantano, Viale delle Industrie, n. 159 e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame, come da descrizione fatta in premessa che qui s'intende riportata integralmente;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società con nota con nota consegnata a mano in data 22/04/2021 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto

quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo diverse frequenze indicate dagli enti competenti in virtù dell'inclusione del sito su cui insiste l'impianto nel PRB con codice 3001A540. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di precisare che, laddove il Comune di Acerra, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia dovesse effettuare le azioni consequenziali di cui all'art. 27 comma 1 e comma 2 del DPR 380/2001, è invitato a darne pronta comunicazione alla scrivente UOD che si riserva di intervenire, in merito agli eventuali aspetti di sua competenza, connessi all'Autorizzazione Integrata Ambientale”;

9. di precisare che la società ha trasmesso la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si riporta quanto segue: *“Per quanto esposto si ritiene che l'opificio in esame non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 95 del 2019 - Regolamento recante le modalità' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento”*. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società predisponga, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, un “Piano di emergenza interna” aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del “Piano di emergenza esterna”, previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

14. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà

essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. di precisare che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

16. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. di notificare il presente provvedimento alla società Ecologia Italiana s.r.l.;

21. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Acerra, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Ente d'Ambito Rifiuti Napoli 1;

22. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rinnovare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 24 del 09/07/2015 e s.m.i. alla società Ecologia Italiana s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.b sito in Acerra (NA) – Zona ASI, località Pantano, Viale delle Industrie, n. 159, e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame, come da descrizione fatta in premessa che qui s'intende riportata integralmente;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società con nota con nota consegnata a mano in data 22/04/2021 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i., salvo diverse frequenze indicate dagli enti competenti in virtù dell'inclusione del sito su cui insiste l'impianto nel PRB con codice 3001A540. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di precisare** che, laddove il Comune di Acerra, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia dovesse effettuare le azioni consequenziali di cui all'art. 27 comma 1 e comma 2 del DPR 380/2001, è invitato a darne pronta comunicazione alla scrivente UOD che si riserva di intervenire, in merito agli eventuali aspetti di sua competenza, connessi all'Autorizzazione Integrata Ambientale";

9. **di precisare** che la società ha trasmesso la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si riporta quanto segue: *"Per quanto esposto si ritiene che l'opificio in esame non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 95 del 2019 - Regolamento recante le modalità' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento"*. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società predisponga, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, un “Piano di emergenza interna” aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l’elaborazione del “Piano di emergenza esterna”, previsto al comma 5° dell’art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell’impianto;

11. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall’autorità competente, ai sensi dall’art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento;

12. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d’informativa antimafia positiva;

13. **di demandare** all’A.R.P.A.C. l’esecuzione dei controlli ambientali previsti dall’art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell’allegato Piano di monitoraggio;

14. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall’art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l’importo della tariffa sarà determinato dall’ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all’articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione “altre tipologie di pagamento” il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all’ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

16. **di precisare** che la società ha l’obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all’ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

17. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

18. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

20. **di notificare** il presente provvedimento alla società Ecologia Italiana s.r.l.;

21. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Acerra, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA2 Nord, all’Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli,

all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", al Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Napoli a all'Ente d'Ambito Rifiuti Napoli 1;

22. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo